



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2406

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ulteriori modifiche ai "Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" approvati con D.G.P. n. 916/2021 e s.m. ("Criteri ricerca e sviluppo") e modifiche ai "Criteri e modalità per l'applicazione della legge - norme di carattere generale" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 approvati con D.G.P. n. 2804/2005 e s.m.i. ("Criteri generali").

Il giorno **30 Dicembre 2021** ad ore **09:28** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia, attraverso la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “legge provinciale sugli incentivi alle imprese”, promuove l’attività d’impresa, anche attraverso il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo.

L’articolo 5 della citata l.p. n. 6/99 prevede, tra l’altro, la possibilità di agevolare le spese sostenute dalle imprese nell’ambito di progetti di ricerca applicata, comprese le attività di ricerca industriale e di sviluppo.

In attuazione del richiamato articolo 5, con deliberazione di Giunta provinciale 28 maggio 2021, n. 916 sono stati approvati i nuovi “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo”, come da ultimo modificati con deliberazione di Giunta provinciale n. 1096/2021.

Alla luce di una prima applicazione dei Criteri ricerca e sviluppo, tenuto conto dell’evoluzione del contesto economico di riferimento influenzato anche da cambiamenti organizzativi del lavoro generati dalla pandemia, dei recenti interventi normativi europei (introdotti con Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021), con il fine di rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale trentino, si rende ora necessario modificare i richiamati Criteri. Nello specifico i principali elementi di modifica riguardano:

- la specifica disciplina dello smart working poiché, alla luce dell’attuale percorso di cambiamento sociale, economico, digitale, tale modalità lavorativa si sta ampiamente diffondendo tra i modelli organizzativi aziendali;
- l’introduzione tra le spese ammesse dei costi relativi alle borse di dottorato industriale, al fine di stimolare l’avvio di collaborazioni tra mondo della ricerca e mercato e l’acquisizione da parte delle aziende del territorio di competenze di elevato livello nelle aree di interesse strategico individuate dal Programma Pluriennale della Ricerca (P.P.R.);
- la riformulazione delle modalità di anticipazione del contributo e relativo svincolo delle garanzie ad esso collegate;
- l’eliminazione di calcoli semplificati per la determinazione dei costi ammissibili per le spese di personale con contratto di lavoro dipendente, nonché per le spese generali. Con Regolamento (UE) 2021/1237 del 23 luglio 2021, la Commissione ha introdotto una serie di modifiche al Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, è stato modificato l’articolo 7 *“Intensità di aiuto e costi ammissibili”*, paragrafo 1, precisando che *“Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ... o, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) 2021/1060 ..., a condizione che l’operazione sia sovvenzionata, almeno in parte, da un fondo dell’Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione”*. Tale intervento normativo, circoscrive l’utilizzo di calcoli semplificati per determinare i costi ammissibili ai soli bandi finanziati con risorse UE;
- specifiche modalità di quantificazione degli obblighi occupazionali, proporzionate all’importo di spesa presentato in domanda;
- l’introduzione di un nuovo Capo - Seal of excellence, per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo che hanno ottenuto il marchio di eccellenza dalla Commissione europea, con l’obiettivo di elevare il potenziale di innovazione delle imprese del territorio, la partecipazione a selezioni europee e l’attrazione di PMI, startup e spin off promettenti sul territorio;
- la riformulazione semplificata della parte riguardante la modulistica con rinvio, per gli aspetti di dettaglio, a determinazione dirigenziale di A.P.I.A.E..

Nel testo dei Criteri sono altresì corretti alcuni errori materiali e aggiornati i riferimenti ai punti, anche alla luce delle modifiche sopra illustrate.

Per quanto attiene ai “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - norme di carattere generale” della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 approvati con D.G.P. n. 2804/2005 e s.m.i., si rende necessario introdurre delle modifiche che meglio definiscono le procedure riguardanti la valutazione dei progetti, specifiche relative all’unità operativa e infine le tempistiche degli obblighi.

Si propone pertanto di modificare i Criteri ricerca e sviluppo approvati con deliberazione di Giunta provinciale 28 maggio 2021, n. 916 e s.m. e i Criteri generali della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 approvati con D.G.P. n. 2804/2005 e s.m.i., come riportato rispettivamente nell’allegato A e allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Si precisa che le modifiche relative ai Criteri ricerca e sviluppo si applicano a tutte le domande presentate sui Criteri stessi approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 916/2021 e s.m. dal 1° luglio 2021 in quanto trattasi di modifiche derivanti da disposizioni normative europee o comunque migliorative per le imprese. Si fa presente peraltro che per le domande presentate dal 1° luglio 2021, ad oggi non è stato adottato il relativo provvedimento di concessione.

Le modifiche relative ai Criteri generali entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2022, ad eccezione della modifica relative alla durata massima dei vincoli in procedura negoziale (punto 5 bis.3, comma 11) che si applica anche per le domande in corso di istruttoria per le quali non è stato sottoscritto l'accordo negoziale. Inoltre, si precisa che la modifica relativa alla definizione di unità operativa (punto 3, comma 1 lettera a) e comma 2) per i contributi da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi dell’articolo 17 della l.p. n. 14/2014, si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 (data emissione documento di spesa).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- tenuto conto dell’avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 avvenuto in data 25 novembre 2021 (parere richiesto con nota prot. 848176 dd 23/11/2021);
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 13 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999, ricevuto con nota prot. n. 899355 dd 14/12/2021;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri dei servizi di staff con note prot. n. 875766 dd 02/12/2021, prot. n. 886370 dd 07/12/2021, prot. n. 919408 dd 20/12/2021 e della nota in risposta con prot. n. 925671 di data 22 dicembre 2021;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo” di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvati con D.G.P. n. 916/2021 e s.m., come riportato nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità per l’applicazione della legge - norme di carattere generale” della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 approvati con D.G.P. n. 2804/2005 e s.m.i., come riportato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere che le modifiche di cui al punto 1) si applicano a tutte le domande presentate sui Criteri stessi approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 916/2021 e s.m. dal 1° luglio 2021, precisando che per le stesse ad oggi non è stato adottato il relativo provvedimento di concessione;
4. di prevedere che le modifiche di cui al punto 2) entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2022, ad eccezione della modifica relativa alla durata massima dei vincoli in procedura negoziale (punto 5 bis.3, comma 11) che si applica anche per le domande in corso di istruttoria per le quali non è stato sottoscritto l'accordo negoziale. Inoltre, la modifica relativa alla definizione di unità operativa (punto 3, comma 1 lettera a) e comma 2) per i contributi da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi dell’articolo 17 della l.p. n. 14/2014, si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 (data emissione documento di spesa);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:23

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

002 Allegato B)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
«legge provinciale sugli incentivi alle imprese»

CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

«AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO»

INDICE

INTRODUZIONE	5
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
 CAPO I - AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO	 6
1. SOGGETTI BENEFICIARI	6
2. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA	7
3. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE	8
3.1 RICERCA INDUSTRIALE	8
3.2 SVILUPPO SPERIMENTALE	8
4. SPESE AMMISSIBILI	9
4.1 SPESE AMMISSIBILI	9
4.1.1 <i>Spese per il personale</i>	9
4.1.2 <i>Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti</i>	10
4.1.3 <i>Costi degli strumenti e delle attrezzature</i>	11
4.1.4 <i>Spese generali supplementari e altri costi di esercizio</i>	11
4.1.5 <i>Disposizioni in tema di pagamenti</i>	12
4.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	12
4.3 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE	12
4.4 IMPORTO MINIMO E MASSIMO DELLA DOMANDA	13
5. INCENTIVI	13
5.1 MISURE DI CONTRIBUTO	13
5.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI	15
6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA	17
6.1 OBBLIGHI	17
6.1.1 <i>Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca</i>	17
6.1.2 <i>Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari</i>	17
6.1.3 <i>Obblighi fiscali</i>	20
6.1.4 <i>Altri obblighi</i>	20
6.2 DINIEGHI E REVOCHE	21
6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA	23

7.	PROCEDURE	24
7.1	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	24
7.2	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	25
7.2.1	<i>Disposizioni generali</i>	25
7.2.2	<i>Procedura valutativa</i>	27
7.2.3	<i>Procedura negoziale</i>	27
7.2.4	<i>Valutazione del profilo economico finanziario</i>	27
7.3	TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE	28
7.3.1	<i>Termini in procedura valutativa e negoziale</i>	28
7.3.2	<i>Variazioni delle iniziative</i>	29
7.4	SUBENTRI E TRASFERIMENTI	30
7.4.1	<i>Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti</i>	30

CAPO II - CENTRI DI RICERCA 31

1.	SOGGETTI BENEFICIARI	31
2.	CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA	31
3.	MISURE DI CONTRIBUTO	31
4.	SPESE AMMISSIBILI	32
5.	OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA	32
5.1	OBBLIGHI	32
5.2	DINIEGHI E REVOCHE	32
5.3	PROCEDURE DI VIGILANZA	33
6.	PROCEDURE	33
7.	DISPOSIZIONI FINALI	33

CAPO III - SEAL OF EXCELLENCE 34

1.	SOGGETTI BENEFICIARI	34
2.	CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA	34
3.	MISURA DI CONTRIBUTO	34
4.	ATTIVITA' E SPESE AMMISSIBILI	35
5.	PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE	35
6.	OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E MONITORAGGIO	36

6.1	OBBLIGHI	36
6.2	DINIEGHI, REVOCHE E PROCEDURA DI VIGILANZA	36
7.	MODALITA' DI CORRESPENSIONE DEI CONTRIBUTI	36
8.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	37
 CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		 38
 ALLEGATO		 39
1.	DOCUMENTAZIONE CAPO I	39
1.1	DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	39
	1.1.1 <i>Procedura valutativa</i>	39
	1.1.2 <i>Procedura negoziale</i>	39
1.2	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	40
1.3	DOCUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	40
	1.3.1 <i>Anticipo del contributo</i>	40
	1.3.2 <i>Monitoraggi</i>	40
	1.3.3 <i>Saldo del contributo</i>	41
1.4	DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	42
1.5	DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI	43
1.6	DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE	43
2.	DOCUMENTAZIONE CAPO II	44
2.1	DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	44
3.	DOCUMENTAZIONE CAPO III	45
3.1	DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	45
3.2	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	45

INTRODUZIONE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni dettate dai presenti criteri si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come «legge provinciale», in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ove indicato.

2. Per gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito indicate come «norme di carattere generale» approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm. e le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 12, comma 2 ter della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

3. I procedimenti derivanti dall'applicazione di questi criteri si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4. Nei presenti criteri il Comitato per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5, del Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/leg è indicato come "Comitato", mentre il Comitato per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 6 del D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg è indicato come "Comitato per gli incentivi alle imprese".

CAPO I

AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo di cui ai presenti criteri le imprese, i consorzi di imprese e le reti d'impresa, come indicato al punto 2, commi 1, 2 e 3 delle norme di carattere generale, che svolgono, o che intendono svolgere, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale. Sono esclusi i soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle norme di carattere generale. La presentazione delle domande dovrà avvenire nel rispetto dei termini e delle modalità previste al punto 7 dei presenti Criteri.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della legge provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra i soggetti beneficiari degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni rientrano anche le imprese operanti nel settore agricolo.

3. Tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si definiscono «new company» (di seguito new.co) le imprese che non hanno ancora avviato o hanno avviato l'attività operativa sul territorio provinciale da meno di un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Si considera data di avvio quella dell'emissione da parte dell'impresa della prima fattura di vendita di beni o servizi.

4. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri i soggetti di cui al comma 1 e 2 devono:

- a) essere iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) non avere in corso procedure concorsuali,
- c) non essere in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- d) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

5. I soggetti che al momento della domanda non hanno ancora ottenuto l'iscrizione prevista al comma 4, lettera a) possono beneficiare degli incentivi previsti dai presenti criteri se ottengono l'iscrizione prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

6. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione

degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica l'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

2. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. I progetti di ricerca devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili anche rispetto a precedenti progetti finanziati;
- b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo dell'impresa operante sul territorio provinciale al fine di assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio stesso;
- c) collaborazione obbligatoria con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o con una infrastruttura di ricerca:
 - c.1 per organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi del Reg. 651/2014, si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
 - c.2 per infrastruttura di ricerca, ai sensi del Reg. 651/2014, si intendono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite». Per l'individuazione si veda l'elenco delle infrastrutture di ricerca riconosciute nel Piano

Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. La collaborazione con infrastrutture di ricerca non presenti nell'elenco sarà valutata dal comitato per la ricerca.

2. Per la verifica delle ricadute economiche e sociali positive si applica quanto definito al punto 6.1.2.

3. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE

1. Le attività di ricerca applicata agevolabili devono corrispondere alla definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di cui al Reg. (CE) n. 651/2014 .

3.1 RICERCA INDUSTRIALE

1. Per ricerca industriale si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

3.2 SVILUPPO SPERIMENTALE

1. Per sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

2. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 SPESE AMMISSIBILI

1. Con riferimento alle attività di cui al punto 3, possono essere agevolate le spese che rientrano nelle voci indicate nei seguenti punti, rendicontate e documentate come previsto nell'Allegato, punto 1.3.3.

4.1.1 Spese per il personale

1. Rientrano tra i costi per il personale le spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto relative a:

- a) personale con contratto di lavoro dipendente, compreso anche il personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cd. di III livello);
- b) personale con contratto di collaborazione: il costo massimo ammissibile, comprensivo dei contributi a carico dell'impresa, è pari a 36.000,00 euro annui, o importo proporzionale per contratti di durata inferiore all'anno;
- c) titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori dell'impresa persone fisiche, purché con contratto di lavoro dipendente limitatamente al tempo strettamente necessario per la realizzazione del progetto di ricerca.

2. Non sono ammissibili i costi per personale con mansioni amministrative o commerciali.

3. Per il personale assunto con contratto di lavoro dipendente (compreso il personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori) è riconosciuto il costo orario effettivamente sostenuto dall'impresa calcolato come segue:

- a) somma del valore lordo¹ riportato in ciascun cedolino paga dei mesi² lavorati nell'anno al netto delle seguenti voci: compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione, festività, altri benefit e accantonamenti per trattamento di fine rapporto;
- b) divisione del valore ottenuto alla lettera a) con il numero di ore annue previste dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda;

¹ Per la voce "valore lordo" si intende la retribuzione ordinaria, la retribuzione di fatto, la retribuzione tabellare o altre descrizioni analoghe utilizzate nell'ambito dei vari contratti.

² Esclusa tredicesima o altre eventuali mensilità aggiuntive.

- c) maggiorazione del valore ottenuto alla lettera b) del 33% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa, ad eccezione per i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per cui vengono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente sostenuti dall'impresa;
- d) moltiplicazione del valore ottenuto alla lettera c) per le ore del lavoratore effettivamente impiegate nell'anno per la realizzazione del progetto come risultanti dal timesheet di cui al comma 5.

I calcoli di cui sopra vanno applicati per ciascun anno in cui è riferita la ricerca. In ogni caso in relazione al valore orario di cui alla lettera c. l'importo massimo ammissibile è pari ad euro 36 euro.

4. Le ore lavorative massime ammesse per persona sono complessivamente 1.720 all'anno: per periodi di impiego infrannuali, sono ammesse in proporzione al totale annuo; possono essere ammesse soltanto ore intere.

5. Le ore lavorate devono risultare da apposito *timesheet* (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, il quale attesta che le stesse ore non sono state rendicontate anche su altri progetti.

4.1.2 Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti

1. I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca sono agevolabili se acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione.

2. La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante.

3. I costi sostenuti dall'impresa per il finanziamento di borse di dottorato sono ammissibili nell'ambito della presente categoria di spesa "Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti" purché riconducibili esclusivamente al progetto oggetto di agevolazione e per la quota non agevolata da altri strumenti.

In particolare, i dottorandi non devono essere dipendenti dell'impresa e l'attività svolta dagli stessi deve essere contrattualizzata attraverso convenzioni stipulate dall'impresa con organismi di ricerca. Per le finalità di rendicontazione, in relazione a tali costi le imprese devono fornire adeguata documentazione giustificativa, tra cui una relazione sull'attività del dottorando, ed evidenza contabile. Dalla documentazione che attesta le spese deve essere desumibile in maniera chiara ed espressa la riconducibilità al progetto agevolato.

4. Non sono ammissibili consulenze, o servizi equivalenti, non strettamente tecnico-scientifiche. In particolare non sono ammissibili consulenze o servizi equivalenti di natura commerciale, promozionali, deposito brevetti. Non sono inoltre ammissibili consulenze o servizi equivalenti relativi ad attività di diffusione dei risultati della ricerca.

5. Tutte le attività di ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, possono essere rendicontate solo se formalizzate da apposito contratto con il fornitore, specifico per il progetto di ricerca, che indichi esplicitamente le attività assegnate.

4.1.3 Costi degli strumenti e delle attrezzature

1. I costi degli strumenti e delle attrezzature, compreso il software, di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro, comprati appositamente per il progetto di ricerca, sono agevolabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi civilistici, detratti eventuali ricavi derivanti dalla cessione o dalla locazione dei beni a condizioni commerciali e detratta la quota riferita all'utilizzo a fini produttivi. In ogni caso non possono rientrare tra i costi ammissibili strumenti e attrezzature in relazione all'acquisto dei quali siano state accordate agevolazioni pubbliche, anche a titolo di incentivo fiscale. Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento civilistico dei beni.

4.1.4 Spese generali supplementari e altri costi di esercizio

1. Sono agevolabili esclusivamente i costi sostenuti e direttamente imputabili al progetto di ricerca.

2. Rientrano all'interno della categoria "altri costi di esercizio" i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture, servizi e prodotti analoghi. Possono essere rendicontate solo fatture o quote di fatture per un importo unitario non inferiore a 100,00 euro.

3. Rientrano all'interno della categoria "spese generali supplementari" i costi sostenuti per :

- a) personale indiretto (amministrativo e commerciale);
- b) trasferte del personale coinvolto nel progetto di ricerca;
- c) utenze, quali: riscaldamento, acqua, illuminazione, telefoniche, internet, servizi informatici;
- d) pulizie, vigilanza;
- e) contabilità generale e di progetto, paghe;
- f) corsi di formazione specifici per il progetto;
- g) affitto di immobili.

Tali costi sono agevolabili nel limite massimo del 15% delle spese del personale ammesse ai sensi del precedente punto 4.1.1.

4.1.5 Disposizioni in tema di pagamenti

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese di cui al presente punto rendicontate devono risultare pagate entro i termini di rendicontazione del progetto di cui al successivo punto 7.3.1.

2. Tutti i documenti di spesa devono risultare completamente pagati. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

4.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le agevolazioni devono riferirsi esclusivamente a spese sostenute dalle unità operative site nella provincia di Trento. Resta fermo il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento 651/2014. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'acquisizione del servizio, intendendosi per «data di avvio» la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014). A titolo esemplificativo, si può considerare giuridicamente vincolante un impegno allorquando viene firmato un contratto o controfirmato il preventivo di spesa, l'ordinativo di spesa, oppure viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle a carico dell'impresa istante.

3. L'importo massimo dei costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti è pari al 130% del valore delle spese del personale di cui al punto 4.1.1. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.

4. Ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto dal punto 7) «Disposizioni antispeculative» delle «norme di carattere generale».

4.3 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di versioni già in uso in azienda;
- b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
- c) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
- e) ammortamenti, di cui al punto 4.1.3, di strumenti e attrezzature usati;
- f) servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate.

4.4 IMPORTO MINIMO E MASSIMO DELLA DOMANDA

1. Possono essere accolte unicamente domande di importo superiore a euro 200.000,00.

2. Fatte salve le domande esaminate in procedura negoziale, l'importo massimo della domanda è fissato in euro 1.000.000,00.

5. INCENTIVI

5.1 MISURE DI CONTRIBUTO

1. Le misure di contributo, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nella seguente tabella e si applicano alle spese ritenute ammissibili di cui al punto 4. in relazione alla corrispondente tipologia di ricerca di cui al punto 3. Le percentuali di intervento sono differenziate in base all'appartenenza o meno del progetto di ricerca alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005 ³.

³ Articolo 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

MISURE MASSIME DI CONTRIBUTO

	RICERCA INDUSTRIALE			SVILUPPO SPERIMENTALE		
	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR	PPR Priorità 1	PPR Priorità 2	NO PPR
	PICCOLA IMPRESA					
Base	62%	58%	50%	43%	39%	33%
Maggiorazioni massime	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Finanziamento massimo	77%	73%	60%	58%	54%	43%
	MEDIA IMPRESA					
Base	57%	54%	46%	33%	29%	25%
Maggiorazioni massime	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Finanziamento massimo	72%	69%	56%	48%	44%	35%
	GRANDE IMPRESA					
Base	48%	45%	37%	24%	20%	15%
Maggiorazioni massime	15%	15%	10%	15%	15%	10%
Finanziamento massimo	63%	60%	47%	39%	35%	25%

2. Le maggiorazioni indicate nella tabella sono riconosciute nei limiti massimi e per le ragioni seguenti:

- a) 10% se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- b) 5% se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Tutte le maggiorazioni sono attribuite in via provvisoria in concessione e devono essere confermate dal Comitato per la ricerca e l'innovazione in sede di valutazione finale del

progetto. In ogni caso, al fine del riconoscimento della maggiorazione, il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione del progetto la documentazione attestante l'attività svolta.

3. Ai fini delle lettere a) e b) del precedente comma 2:

- I. la collaborazione effettiva deve avvenire fra almeno due imprese che sono in posizione di autonomia l'una rispetto alle altre, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione d'impresa indicata al punto 1, comma 6;
- II. il subappalto non è considerato quale collaborazione effettiva;
- III. in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

5.2 MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al punto 5.1 sono corrisposti secondo le seguenti modalità:

- a) per le domande esaminate in procedura valutativa il contributo è concesso in un'unica soluzione;
- b) per le domande esaminate in procedura negoziale, il contributo è di norma concesso in cinque rate annuali costanti, tali da assicurare l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione, determinate secondo la seguente formula:

$$R = C \times \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“R” indica la rata annua costante di contributo;

“C” indica il corrispondente contributo in unica soluzione determinato applicando la misura individuata secondo le disposizioni anzidette;

“ i ” indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;

“n” indica la durata del contributo.

Le rate annuali di contributo decorrono di norma dal 30 giugno o dal 31 dicembre in relazione al semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione.

Ai fini dell'erogazione del contributo l'ente istruttore verifica, anche tramite supporti informatici, l'iscrizione del richiedente nel Registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Qualora l'impresa non risulti registrata, l'ente istruttore potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

2. Fatta salva la possibilità prevista al comma 3, i contributi di cui al comma 1 sono erogati dopo l'accertamento della realizzazione del progetto da parte del comitato per gli aspetti di cui al punto 7.2.1. comma 4 e 5 e la verifica amministrativa sull'ammissibilità delle spese (di seguito «accertamento finale»).

3. E' ammessa l'erogazione anticipata del contributo, dopo l'atto di concessione, come segue:

- a) fino al 50% per i contributi concessi ai sensi del comma 1, lettera a), in relazione alle procedure valutative;
- b) fino a 3 rate per i contributi concessi ai sensi del comma 1, lettera b), in relazione alle procedure negoziali: l'erogazione anticipata potrà avvenire in ogni caso, alle scadenze previste dal provvedimento di concessione⁴.

L'erogazione anticipata avviene previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri. La garanzia non può avere durata inferiore ai 10 anni dal rilascio e si restituisce al saldo del contributo; nel caso in cui entro la scadenza della garanzia non siano verificate le condizioni di cui al successivo comma 4 e non siano ancora completamente scaduti gli obblighi, l'impresa provvede al rinnovo della stessa per un periodo adeguato.

4. Per le domande esaminate in procedura valutativa, le garanzie di cui ai punti precedenti sono svincolate al pagamento del saldo del contributo a seguito delle verifiche di cui al comma 2. Per le domande esaminate in procedura negoziale, le garanzie di cui ai punti precedenti sono svincolate a seguito:

- a) dell'accertamento della realizzazione del progetto e la verifica amministrativa di cui al precedente comma 2;
- b) della liquidazione delle rate scadute/spettanti a conclusione dell'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) della verifica dei vincoli accertabili alla data di liquidazione delle rate di cui alla precedente lettera b), in base al piano di maturazione e scadenza definiti dall'accordo, dal provvedimento di concessione e dai criteri⁵.

In caso di modifica dell'accordo negoziale o definizione di un accordo negoziale ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della legge provinciale, le garanzie presentate a seguito di richiesta di anticipo saranno svincolate dopo aver verificato il rispetto dei vincoli occupazionali ed economico finanziari, modificati dall'accordo⁶, relativi ad almeno un anno.

⁴ Es: se le rate sono concesse con scadenza 31/12/2022 - 31/12/2023 - 31/12/2024 - 31/12/2025 - 31/12/2026 e l'accordo negoziale prevede l'erogazione di tre rate in anticipo, l'impresa beneficiaria potrà richiedere ad esempio l'anticipo della prima rata scadente il 31/12/2022 non prima del 1° gennaio 2023; la seconda rata scadente il 31/12/2023 non potrà essere richiesta prima del 1° gennaio 2024 e così via.

⁵ Se il piano occupazionale previsto dall'accordo fissa i vincoli per l'anno 2023 e la liquidazione è effettuato a marzo 2024, si verificano i vincoli al 31 dicembre 2023.

⁶ Per modifica si intende anche la traslazione temporale dei vincoli.

5. Nel caso il contributo determinato in sede di accertamento finale risulti di importo inferiore a quello anticipato, la quota erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale. In particolare, nel caso le rate di contributo determinate in sede di accertamento finale risultino di importo inferiore a quello originariamente concesso, la quota delle rate anticipate erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6. La Giunta provinciale con propria deliberazione può fissare annualmente differenti modalità di corresponsione dei contributi di cui al presente punto in relazione all'andamento delle risorse finanziarie.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca

1. I soggetti beneficiari devono realizzare il progetto di ricerca secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato. A tal riguardo in sede di concessione, su parere del Comitato, possono essere stabiliti a scadenze prefissate monitoraggi, anche di tipo prescrittivo sul proseguimento delle attività, per verificare lo stato di realizzazione dell'iniziativa.

2. Su proposta del comitato possono inoltre essere posti vincoli di natura tecnico-scientifica a presidio del buon esito del progetto di ricerca.

3. I soggetti beneficiari devono produrre, entro i termini previsti per la rendicontazione, una descrizione del progetto che includa i risultati concreti e verificabili ottenuti, tenuto conto dei vincoli di proprietà intellettuale. Tale documentazione che dovrà essere presentata secondo le modalità previste da parte della struttura provinciale competente, sarà pubblicata sul portale dell'amministrazione provinciale per rendere disponibili i risultati a ulteriori potenziali utilizzatori.

4. La concessione del contributo comporta l'obbligo di non cedere i prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca agevolato per un periodo di tre anni dal termine del progetto di ricerca.

6.1.2 Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari

1. La concessione del contributo per la realizzazione del progetto di ricerca comporta l'obbligo di utilizzo dei risultati della ricerca a fini produttivi in modo da assicurare il radicamento territoriale del beneficiario e di accrescerne la competitività.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per i fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari devono:

- a) mantenere sul territorio provinciale, l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice Ateco) per almeno i 5 anni successivi a quello di completamento del progetto;
- b) garantire il rispetto di eventuali vincoli economico-finanziari o occupazionali disposti col provvedimento di concessione.

3. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui ai commi 1 e 2 se i progetti presentano caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati sono trasferiti ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

4. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 2, il fallimento e la cessazione dell'attività sul territorio provinciale anche in dipendenza di procedure concorsuali. Per individuare la data di cessazione fa fede quanto riportato in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o comunque le verifiche effettuate d'ufficio.

5. Non costituiscono violazioni degli obblighi di cui al comma 2:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui all'Allegato punto 1.4;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui all'Allegato punto 1.4.

6. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 2 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno.

7. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale con il provvedimento di concessione, sono stabiliti i seguenti vincoli:

- a) vincoli economico-finanziari, individuati con le procedure di cui al punto 7.2.4, incluso l'obbligo di adozione di un regime di contabilità ordinaria da parte del soggetto beneficiario;
- b) vincoli di mantenimento o di raggiungimento di determinati livelli occupazionali secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.

8. Per le domande esaminate in procedura valutativa è previsto l'obbligo di

incremento del livello occupazionale alla data della domanda di un numero di unità lavorative annue (U.L.A.) pari a 2 U.L.A. ogni 500.000,00 euro di importo in domanda e pertanto pari a 2 U.L.A. per domande di importo pari a 500.000,00 euro e a 4 U.L.A. per domande di importo pari a 1 milione di euro. Negli intervalli di spesa 200.000,00 euro - 499.999,99 euro e 500.000,01 - 999.999,99 euro, l'obbligo occupazionale in U.L.A. è calcolato in proporzione all'importo della spesa stessa indicata in domanda. L'attività lavorativa delle U.L.A. dovrà essere svolta presso le unità operative site sul territorio provinciale. Il nuovo livello occupazionale va raggiunto entro fine progetto e mantenuto per i tre esercizi successivi. In alternativa al raggiungimento dei livelli occupazionali richiesti, il soggetto beneficiario deve garantire, per ciascuno dei 2 anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca, il raggiungimento di un indotto di importo pari a 100.000,00 euro o frazione, iva esclusa, per ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del vincolo occupazionale. Per indotto si intende l'acquisto di beni e servizi, da parte del soggetto beneficiario, presso imprese con una unità operativa sul territorio provinciale. Per le domande esaminate in procedura negoziale, vanno raggiunti e mantenuti i livelli occupazionali previsti nell'accordo negoziale, che può determinare le modalità a cui il soggetto beneficiario è tenuto ad attenersi per il rispetto del vincolo occupazionale fissato.

9. Il rispetto dei livelli occupazionali stabiliti è comprovato dal numero di dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa con un contratto di durata non inferiore a 1 anno, operanti sul territorio provinciale: sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria o i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione. Il rispetto dell'effettiva presenza sul territorio provinciale sarà verificato a campione, prima della liquidazione del saldo del contributo, mediante acquisizione, da parte dell'Ente istruttore, delle timbrature relative ai dipendenti impiegati nelle unità operative provinciali per i periodi oggetto di controllo.

10. Riguardo ai vincoli occupazionali fissati ai sensi dei commi 8 e 9, in particolare in relazione alle vicende di mercato, è ammessa un'oscillazione fisiologica dell'occupazione del 10%. Nell'ambito della procedura negoziale potrà essere definito un margine di oscillazione non superiore al 20%.

11. Ai fini della verifica dei vincoli occupazionali, in procedura valutativa e negoziale, sono considerati anche i lavoratori che prestano l'attività in smart working:

- a) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, occupano più di 20 U.L.A. sul territorio provinciale e producono sullo stesso beni e servizi (verificabile da documentazione contabile e/o fiscale), da almeno due anni decorrenti da tale data, in una o più unità operative locali, i lavoratori in smart working potranno raggiungere la percentuale del 100%;
- b) in tutti gli altri casi i lavoratori in smart working sono conteggiati fino ad una

percentuale massima del 50% dei dipendenti (arrotondati all'unità inferiore)⁷ a condizione che si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento nel periodo di assolvimento degli obblighi occupazionali. Eventuali periodi di non residenza nell'arco temporale di assolvimento non saranno considerati ai fini del calcolo del rispetto del vincolo.

Quanto sopra potrà essere applicato esclusivamente in presenza di un contratto che regolamenti l'attività di smart working del dipendente.

6.1.3 Obblighi fiscali

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 bis, della legge provinciale il soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda deve attestare attraverso la dichiarazione prevista tra la documentazione per la presentazione delle domande di cui all'Allegato punto 1.1:

- a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
- b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
- c) le modalità cui sono state versate le imposte dovute.

6.1.4 Altri obblighi

1. Il beneficiario è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge, ossia:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. Nell'accordo negoziale possono essere previsti ulteriori obblighi e vincoli (di ricaduta sul territorio, di attività diretta o indiretta, obblighi occupazionali, finanziari); in questo caso sono disciplinate le conseguenze in caso di mancato adempimento. In ogni caso i

⁷ Es. in caso di 15 dipendenti il valore massimo è 7.

vincoli non possono avere durata superiore a 5 anni dalla fine del progetto.

3. In sede di domanda il richiedente si obbliga inoltre a consentire accesso ai locali dell'azienda da parte di personale della Provincia, o dalla stessa incaricato nonché di collaborare con gli stessi per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione del contributo.

4. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato o aiuti a titolo di «de minimis». Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri all'Allegato punto 1.3.3, a richiesta dell'organismo istruttore.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 6.1.1, commi 1, 2 e 3 comporta la revoca parziale o totale del contributo concesso qualora, sentito il parere del comitato, le difformità, rispetto alle previsioni, siano tali da pregiudicare il buon esito della ricerca. Sulla base delle valutazioni del Comitato, l'esito negativo di un monitoraggio prescrittivo comporta la revoca parziale o totale del contributo concesso.

2. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti dal progetto di ricerca comporta la revoca del contributo. La revoca non è disposta qualora, previo parere favorevole del comitato, l'esito negativo delle attività di ricerca non sia imputabile a comportamenti dell'impresa incoerenti rispetto a quelli previsti e necessari all'ottenimento dei risultati del progetto e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

3. Nel caso di raggiungimento di risultati difformi da quelli attesi dal progetto di ricerca, non è disposta la revoca del contributo se il comitato ritiene che comunque la ricerca sia stata realizzata ed abbia comportato risultati significativi per l'impresa e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

4. Il mancato rispetto del vincolo di inalienabilità dei prototipi, stabilito al punto 6.1.1., comma 4, comporta una revoca pari all'importo del contributo calcolato sul valore di cessione del prototipo. La revoca è proporzionale al numero di giorni mancanti al rispetto dell'obbligo. In ogni caso, l'importo della revoca non può superare l'importo del contributo concesso.

5. Il mancato rispetto del vincolo di mantenimento dell'attività previsto dal punto 6.1.2, comma 2, lettera a) comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

6. Nel caso non siano rispettate le condizioni previste dal punto 6.1.2, comma 5, è disposta la revoca dei contributi secondo le disposizioni di cui al comma 5 del presente punto.

7. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di mantenimento dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati e, se non è intervenuto il completamento delle iniziative previste, delle somme corrisposte a titolo di erogazione anticipata di cui al punto 5.2 comma 3.

8. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 6.1.2, comma 2, lettera a).

9. Decorso il periodo di sospensione consentito dal punto 6.1.2, comma 6, si applicano le disposizioni previste dal presente punto dal comma 5 al comma 8.

10. Il mancato raggiungimento da parte del soggetto beneficiario dei valori previsti dai vincoli economico finanziari di cui al punto 6.1.2, comma 7, lettera a), fissati secondo le disposizioni di cui al punto 7.2.4, comporta la revoca parziale dei contributi spettanti in proporzione al minor livello raggiunto arrotondato al secondo decimale, mentre il mancato mantenimento comporta la revoca in proporzione al minor livello e al periodo di inadempimento.

11. Nel caso di mancato rispetto del vincolo relativo al raggiungimento e al mantenimento dei livelli occupazionali, applicando anche le regole dello smart working definite al precedente punto 6.1.2 comma 11, i contributi sono ridotti di 20.000 euro per ogni U.L.A. mancante (o importo proporzionale in caso di frazione di U.L.A.), tenendo conto del periodo di inadempimento, salvo diversa disposizione nell'accordo negoziale. La revoca è calcolata sul livello effettivamente raggiunto al netto del margine di oscillazione di cui al punto 6.1.2, comma 10.

In caso di mancato raggiungimento del vincolo di indotto di cui al punto 6.1.2, si revoca un importo pari al 40% dell'indotto non raggiunto rispetto al vincolo previsto. Nel caso in cui dal controllo a campione risulti che meno del 70% dei dipendenti in carico alle unità operative sul territorio provinciale, applicando anche le regole dello smart working definite al precedente punto 6.1.2 comma 11, siano effettivamente presenti in azienda nel periodo oggetto di controllo, il contributo verrà totalmente revocato.

12. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.4, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

13. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.4, comma 1, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi.

14. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.4, commi 1, lettera a), 4 e 5 i relativi contributi sono totalmente revocati ovvero non sono concessi in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.4 commi 3 e 6.

15. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettera a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

16. Il mancato rispetto delle condizioni per l'attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 5.1, commi 2 e 3, comporta la rideterminazione dei contributi spettanti in mancanza delle maggiorazioni stesse.

17. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

18. Nel limite del contributo concesso, le revoche disposte ai sensi del presente punto, per inadempienze su diversi obblighi o vincoli, si sommano.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto degli obblighi viene effettuato dall'Ente istruttore.

2. I vincoli previsti dal punto 6.1.3 e 6.1.4, commi 1 e 4, sono soddisfatti in sede di presentazione della domanda attraverso la presentazione di idonea dichiarazione prevista tra la documentazione di cui all'Allegato punto 1.1.

3. Il rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 6.1.1, commi 1, 2 e 3 è verificato in sede di liquidazione a seguito di accertamento finale attraverso la presentazione della documentazione prevista all'Allegato punto 1.3 e previo parere del comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.P.P. n. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. Il rispetto degli obblighi previsti al punto 6.1.2, commi 2 e 7 è verificato in sede di liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa attraverso la presentazione della documentazione prevista all'Allegato punto 1.3. Per le new.co il vincolo

di avvio dell'attività è verificato in sede di erogazione o della liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa.

4. Successivamente all'erogazione del contributo è verificato a campione il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal punto 6.1. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

5. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

6. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2.

7. PROCEDURE

7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ciascun soggetto può presentare una domanda di contributo "a sportello"⁸ ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale, ogni due anni dalla data di presentazione della precedente domanda e comunque non prima dell'ultimazione del progetto agevolato e relativo a detta ultima domanda. Quest'ultima disposizione non si applica per le domande presentate sul Capo III dei presenti criteri o su specifici Avvisi o Bandi, fatte salve diverse indicazioni contenute negli stessi. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

2. Le domande per ottenere la concessione degli incentivi previsti dai presenti criteri sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche.

3. Le domande, anche sottoscritte da più soggetti (domande congiunte) devono essere presentate con invio telematico compresa la posta elettronica certificata (PEC).

4. Le domande presentate, qualora non sottoscritte digitalmente, sono ritenute validamente trasmesse se rispettano le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 ed eventuali aggiornamenti.

⁸ Le domande a sportello si differenziano da quelle presentate su specifici Avvisi o Bandi che prevedono un arco temporale di presentazione delle domande oltre, tra l'altro, l'approvazione di una graduatoria.

5. Per le domande validamente presentate, la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

6. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista all'Allegato punto 1.4.

7. Non sono consentite domande integrative. Non costituisce domanda integrativa, la richiesta tendente a far valere l'attribuzione di una maggior misura di contributo in funzione delle maggiorazioni previste al punto 5.1, inizialmente non inserita in domanda, purché la richiesta sia presentata prima del parere del Comitato.

7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

7.2.1 Disposizioni generali

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo valutativo o negoziale nel rispetto dei limiti indicati ai punti 7.2.2 e 7.2.3.

2. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; fatte salve le specifiche disposizioni previste dal punto 7.2.3 per la procedura negoziale, la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

3. All'avvio dell'istruttoria l'Ente istruttore verifica la documentazione presentata ai sensi dell'Allegato punto 1.1 e la inoltra al comitato per l'espressione del parere.

4. Il Comitato esamina le domande soggette a procedura valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo concernente:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa.

5. Nell'esame delle domande presentate in procedura valutativa sotto i profili di cui al comma 4, il comitato valuta:

- a) le caratteristiche del progetto di ricerca dal punto di vista tecnico-scientifico con particolare riferimento alla presenza dei requisiti di cui al punto 2;
- b) la suddivisione tra ricerca industriale o attività di sviluppo sperimentale;
- c) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca alle aree di interesse prioritario/progetti strategici come definite dal programma pluriennale della ricerca (PPR);
- d) la pertinenza e la congruità delle spese;
- e) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni di cui al punto 5.1, commi 2 e 3;
- f) le caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, di cui al punto

6.1.2, comma 3.

6. Per l'esame di eventuali domande i cui progetti rientrano tra le iniziative selezionate dalla Commissione europea ma non finanziate a causa della limitazione delle risorse europee disponibili, si rimanda a quanto previsto al Capo III dei presenti criteri.

7. Per le domande presentate in procedura negoziale il comitato per gli incentivi alle imprese valuta inoltre la validità e l'idoneità del progetto di ricerca sotto il profilo economico-finanziario secondo le disposizioni di cui al punto 7.2.4.

8. Il comitato può, in mancanza di requisiti di carattere scientifico, chiedere la modifica o l'integrazione del progetto di ricerca.

9. L'ente istruttore:

- a) effettua la verifica della regolarità amministrativa della documentazione per la concessione del contributo;
- b) effettua la verifica dei requisiti del soggetto richiedente per l'accesso alle agevolazioni;
- c) effettua il calcolo del contributo spettante;
- d) acquisisce il parere del comitato di cui al comma 4, e, per le domande in procedura negoziale, del comitato di cui al comma 7.

10. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

11. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di concessione sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, si procede d'ufficio alla concessione con priorità cronologica sulle altre domande. In ogni caso, se le risorse non sono reperite entro l'anno solare successivo alla chiusura del procedimento, è disposto il diniego del contributo.

12. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo le strutture provinciali competenti possono affidare l'esame istruttorio sotto il profilo tecnico-amministrativo a Trentino sviluppo S.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge provinciale nonché agli enti creditizi come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

13. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi nei casi previsti dalla legge

provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e in particolare per l'acquisizione della documentazione prevista all'Allegato punto 1.1.1 e al punto 1.1.2.

7.2.2 Procedura valutativa

1. Sono soggette a procedura valutativa ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge le domande di importo fino a euro 1.000.000,00.

7.2.3 Procedura negoziale

1. Sono soggette a procedura negoziale ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge provinciale le domande di importo superiore a 1.000.000,00 euro.

2. Le variazioni dell'accordo negoziale sottoscritto necessitano di un nuovo accordo, secondo la procedura disposta dal comma 5 bis 3 delle norme di carattere generale quando riguardano modifiche o mancato rispetto degli altri vincoli o obblighi a carico del soggetto beneficiario, salvo diverse indicazioni dell'accordo negoziale.

3. Le variazioni di cui al comma 2, relative a vincoli o obblighi proposti dal comitato, sono soggette ad un nuovo parere del comitato stesso.

7.2.4 Valutazione del profilo economico finanziario

1. Per le domande di contributo presentate in procedura valutativa ai fini della validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario è necessaria la presentazione ai fini della concessione dei contributi dell'attestazione di cui all'Allegato punto 1.2 comma 1 relativa alla concessione da parte di una banca di un mutuo riferito all'iniziativa oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista o in alternativa è apposto un vincolo di raggiungimento o di mantenimento di un livello di **mezzi propri del 15%**, rispetto al totale dell'attivo, comprensivo del debito residuo leasing, del bilancio relativo all'esercizio finanziario in cui è completato il progetto di ricerca.

2. Per le domande di contributo esaminate secondo la procedura negoziale è apposto un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri non inferiore alla percentuale indicata al comma 1 su proposta del comitato per gli incentivi alle imprese.

3. Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 1 medesimo sono considerati utili d'esercizio, solamente se destinati a riserva, versamenti in conto futuro aumento capitale sociale ed eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero solamente se accompagnati dall'obbligo di non restituzione fino al termine dell'anno in cui scade l'obbligo di esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 6.1.2, comma 2.

4. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 1 comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i due esercizi successivi a

quello in cui inizia a decorrere l'obbligo di mantenimento.

5. Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli finanziari stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 di data 14 maggio 2004.

7.3 TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

7.3.1 *Termini in procedura valutativa e negoziale*

1. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto sostenute dopo l'avvio dell'attività relativa al progetto stesso; l'avvio deve avvenire dopo la presentazione della domanda⁹. Al fine della verifica del rispetto di tale principio si considera il primo atto giuridicamente vincolato o che renda irreversibile la decisione di attuare il progetto, presentato dal beneficiario¹⁰. In ogni caso non sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto, attestate da documentazione recante data anteriore alla data di presentazione della domanda o di avvio del progetto; a tal fine:

- a) per le spese documentate da fatture o documenti equipollenti si prende a riferimento il giorno dell'emissione del relativo documento;
- b) per le spese non documentate dai documenti di cui alla lettera a) viene fatto riferimento al periodo inerente il progetto di ricerca.

2. Al fine della verifica delle tempistiche previste dal piano delle attività, la data di avvio del progetto non può essere posteriore a 3 mesi dalla data di concessione del contributo e, qualora già avvenuta, deve essere comunicata dal soggetto richiedente all'Ente istruttore su richiesta dello stesso prima della concessione.

3. Le iniziative agevolate ai sensi dei presenti criteri devono avere una durata non superiore ai 3 anni e devono essere completate entro il termine previsto nell'atto di concessione fissato in relazione alle tempistiche previste nel progetto stesso e alla data di avvio di cui al comma 2. Su domanda del beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine, è fatta salva la possibilità di proroghe motivate per un periodo complessivo non superiore a due anni. In ogni caso l'accoglimento della domanda di proroga è soggetta a valutazione positiva da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione. E' consentita inoltre la possibilità di presentare una domanda di "proroga breve" fino a 3 mesi,

⁹ Ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 di data 17 giugno 2014 per avvio dei lavori si intende "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

¹⁰ Ad esempio contratto di collaborazione con personale o per la ricerca industriale ovvero buste paghe e *timesheet* riferiti al primo mese in cui il personale dipendente è stato impiegato sul progetto di ricerca, ordini e fatture per costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti.

la cui concessione avviene mediante comunicazione da parte della struttura provinciale competente, a prescindere dal parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 3 si fa riferimento alle date risultanti dalla documentazione indicata al comma 1.

5. Il mancato rispetto del termine di completamento comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine di completamento, qualora i risultati della ricerca possano comunque essere validamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della propria attività. In ogni caso non sono ammissibili a contributo, fatture o documenti equipollenti che abbiano data successiva a quella di termine del progetto, fissata in concessione, eventualmente prorogata.

6. La documentazione prevista all'Allegato punto 1.3.3, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato al comma 3; e' fatta salva la possibilità di proroga per un periodo complessivo non superiore ad un anno, su domanda del beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno. In caso di ritardata rendicontazione si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 1980/2007 e s.m. in tema di revoche parziali.

7. Per quanto compatibile si applicano le disposizioni della deliberazione n. 1980/2007.

8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 6 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate, anche ai sensi del punto 6.2 commi 1 e 2.

9. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata.

7.3.2. Variazioni delle iniziative

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute sono ammesse soltanto le variazioni alle iniziative previste nella domanda di contributo che sono indicate nel presente punto.

2. È ammessa la compensazione tra le voci di spesa indicate al punto 4 dei presenti criteri nel limite del 30% di ciascuna voce. Tali modifiche sono ammesse purché non vengano alterate le finalità del progetto e siano validate dal comitato in sede di accertamento. Tale compensazione deve essere intesa nel senso che l'importo di una voce di spesa può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo di altre voci,

riduzione che può essere anche superiore al 30%.

7.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

7.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

1. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

2. Nel caso di istanze esaminate secondo la procedura negoziale, il comitato per gli incentivi alle imprese può riformulare eventuali vincoli finanziari aggiuntivi a quello previsto al punto 7.2.4, comma 2, qualora quelli originari non risultassero applicabili al soggetto subentrante.

CAPO II

CENTRI DI RICERCA

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo per il presente Capo II i centri di ricerca operanti sul territorio provinciale e che rispettino tutte le condizioni previste dal punto 1 del Capo I dei presenti criteri. Per centri di ricerca si intendono le imprese controllate da altre imprese che, secondo quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo, svolgono prevalentemente attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale e che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 83, del Reg. (CE) n. 651/2014.

2. Ciascun centro di ricerca può presentare una domanda di contributo "a sportello"¹¹ ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale, ogni sei anni dalla data di presentazione della precedente domanda e comunque non prima dell'ultimazione del progetto agevolato e relativo a detta ultima domanda. Quest'ultima disposizione non si applica per le domande presentate su specifici Avvisi o Bandi, fatte salve diverse indicazioni contenute negli stessi. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

2. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. I progetti di ricerca presentati a valere sul presente Capo II devono possedere, oltre alle caratteristiche individuate al Capo I punto 2, anche i seguenti aspetti:

- a) appartenenza alle aree di interesse prioritario/progetti strategici come definite dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005;
- b) durata massima del progetto non superiore a 5 anni non prorogabile.

3. MISURE DI CONTRIBUTO

¹¹ Le domande a sportello si differenziano da quelle presentate su specifici Avvisi o Bandi che prevedono un arco temporale di presentazione delle domande oltre, tra l'altro, l'approvazione di una graduatoria.

1. La misura di contributo è pari al 25% delle spese ritenute ammissibili di cui al successivo punto 4, indipendentemente dalla tipologia di ricerca.

2. La misura di contributo può essere aumentata del 5% nel caso di riconoscimento, da parte del comitato per la ricerca e l'innovazione, della maggiorazione per diffusione dei risultati della ricerca prevista dal punto 5.1 Capo I.

4. SPESE AMMISSIBILI

1. Per quanto riguarda le spese ammissibili si applica quanto previsto al precedente Capo I. Nello specifico l'importo minimo della domanda è maggiore di euro 1.000.000,00.

5. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

5.1 OBBLIGHI

1. In aggiunta agli obblighi previsti al precedente Capo I, nell'ambito dell'accordo negoziale possono essere fissati ulteriori obblighi che tengano conto dei vincoli e dei risultati dei progetti già agevolati, nonché dei seguenti principi:

- a) esercitare attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento per 10 anni dal completamento del progetto;
- b) organizzare uno o più convegni di valenza internazionale sulle attività di ricerca svolte in Trentino;
- c) avvio di un'attività di produzione di beni o servizi in relazione al progetto di ricerca agevolato sul territorio provinciale da parte della società controllante il centro di ricerca;
- d) mantenere l'attività di cui alla lettera c) per almeno i 5 anni successivi all'avvio;
- e) garantire una ricaduta sul territorio di attività diretta o indiretta.

5.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Oltre a quanto disciplinato al Capo I punto 6.2, in caso di mancato rispetto di vincoli previsti al precedente punto 5.1 comma 1, l'accordo negoziale potrà prevedere la revoca del contributo secondo i seguenti principi:

- a) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di dieci anni di esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento;
- b) revoca di una quota del 5% del contributo spettante nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di organizzazione del convegno;
- c) revoca totale qualora non sia avviata l'attività;
- d) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di cinque anni di cui al punto 5.1, comma 1, lettera d);
- e) revoca proporzionale alla minor ricaduta sul territorio rispetto a quanto previsto.

5.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Oltre a quanto previsto al Capo I punto 6.3 il rispetto degli obblighi previsti al precedente punto 5.1 è verificato in sede di liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa attraverso la presentazione della documentazione prevista all'Allegato punto 1.3.

6. PROCEDURE

1. Le domande presentate a valere sul presente Capo II sono esaminate secondo la procedura negoziale prevista al precedente Capo I punto 7. La domanda deve avere un importo non inferiore a 1 milione di Euro.

2. Per quanto riguarda nel dettaglio gli aspetti della procedura negoziale si rimanda a quanto previsto al Capo I punto 7.

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non definito al presente Capo II si rinvia al precedente Capo I.

CAPO III

SEAL OF EXCELLENCE

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul presente Capo III, i soggetti di cui al Capo I, punto 1 che hanno ottenuto dalla Commissione europea, per un progetto di ricerca e sviluppo, il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità (Seal of Excellence)¹².

2. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. I progetti presentati a valere sul presente Capo III devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) marchio Seal of Excellence ottenuto non oltre 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione sul presente Capo III;
- b) appartenenza alle aree di interesse prioritario/progetti strategici come definite dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005.

3. MISURA DI CONTRIBUTO

1. Il contributo per ciascun progetto di ricerca e sviluppo è pari alla percentuale di agevolazione stabilita per il progetto da parte della Commissione europea nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte UE.

2. L'importo massimo dell'aiuto non può superare i 2,5 milioni di euro per PMI e per progetto.

3. Le agevolazioni devono riferirsi a spese sostenute dopo la presentazione

¹² Il marchio di qualità Seal of Excellence è riconosciuto a proposte progettuali presentate per ottenere un finanziamento nell'ambito del programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Il "marchio" identifica le proposte di progetti meritevoli, ma che non sono state finanziate dall'UE a causa dei limiti di budget, al fine di sostenerle nella ricerca di fonti alternative (pubbliche o private) di finanziamento a livello regionale o nazionale.

della domanda alle Istituzioni europee nell'ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte UE.¹³ Le agevolazioni inoltre devono riferirsi esclusivamente a spese sostenute dalle unità operative site nella provincia di Trento.

4. ATTIVITA' E SPESE AMMISSIBILI

1. Le attività ammissibili ad agevolazione per il progetto di ricerca e sviluppo sono quelle individuate, per il progetto stesso, dalla Commissione europea nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Sono escluse le attività che vanno oltre lo sviluppo sperimentale.

2. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sono quelli individuati, per il progetto stesso, dalla Commissione europea nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.

5. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE

1. Le domande presentate a valere sul presente Capo III non sono soggette a una nuova valutazione di ammissibilità tecnico - scientifica da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge provinciale, poiché le stesse sono già state valutate dalla Commissione Europea, conformemente alle norme del programma quadro Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. In sede di concessione, è stabilito un monitoraggio prescrittivo intermedio (a metà progetto).

2. L'ente istruttore con la collaborazione della struttura provinciale competente in materia di ricerca e innovazione, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità previsti dal punto 1 del presente Capo III, accerta d'ufficio, prima della concessione del contributo, l'appartenenza del progetto alle aree di interesse prioritario/progetti strategici come definite dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005. Nel caso di non appartenenza, il progetto non sarà finanziato.

3. Successivamente la domanda di contributo unitamente alla documentazione viene trasmessa, nei casi previsti dal Capo I punto 7.2.1, al Comitato per gli incentivi alle imprese che ne valuterà la validità e idoneità sotto il profilo economico e finanziario secondo le modalità previste al punto 7.2.4 del Capo I.

¹³Come previsto dagli articoli 6 e 25 bis del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione da ultimo emendato con Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione.

4. La concessione del contributo relativamente a progetti che prevedono un investimento superiore a 1 milione di euro è subordinata alla sottoscrizione fra Provincia, imprese e organizzazioni sindacali di un accordo negoziale che definisca le ricadute economico/sociali sul territorio provinciale connesse alla realizzazione del progetto oggetto di finanziamento. Per la procedura di definizione dell'accordo si applicano, per quanto compatibili, i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del punto 5 bis.3 dei Criteri generali.

5. A conclusione della procedura semplificata di valutazione, indicata al presente Capo, l'ente istruttore procederà alla concessione del contributo

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E MONITORAGGIO

6.1 OBBLIGHI

1. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca, di cui al Capo I punto 6.1.1, con esclusione di quanto previsto al comma 1 secondo periodo, e comma 2.¹⁴
 - b) obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico - finanziari, di cui al Capo I punto 6.1.2;
 - c) obblighi fiscali di cui al Capo I punto 6.1.3;
 - d) altri obblighi di cui al Capo I punto 6.1.4.

6.2 DINIEGHI, REVOCHE E PROCEDURA DI VIGILANZA

1. Per quanto attiene ai dinieghi e revoche si applica quanto previsto al Capo I, punto 6.2 e punto 6.3.

7. MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per l'erogazione del contributo si applica, per quanto compatibile, il punto 5.2 del Capo I con le seguenti precisazioni:

- a) per le domande di importo uguale o inferiore a 1 milione di euro il contributo è concesso in un'unica soluzione;

¹⁴ La valutazione ex ante è quella effettuata dalla Commissione europea; il monitoraggio intermedio sarà effettuato in base a quanto definito dal Comitato ai sensi del punto 5 comma 1.

b) per le domande esaminate in procedura negoziale, il contributo è di norma concesso in cinque rate annuali costanti, tali da assicurare l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione.

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Per le procedure di monitoraggio e valutazione ex post del progetto, per le modalità di rendicontazione del progetto e per quanto non specificato nel presente Capo III, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» previste dal presente provvedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi, devono essere redatte su modulistica predisposta dalla struttura competente.

2. L'idonea garanzia per l'erogazione delle agevolazioni prevista dal punto 5.2, comma 3, Capo I può essere costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria.

ALLEGATO

1. DOCUMENTAZIONE CAPO I

1.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1.1 Procedura valutativa

1. La domanda, in procedura valutativa di cui al punto 7.2.2, è corredata da:

- a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante il possesso dei requisiti per accedere al contributo;
- b) una dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge provinciale e di cui ai presenti criteri;
- c) il progetto di ricerca;
- d) preventivi di spesa da parte dei fornitori per costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti;
- d) relazione tecnico - economico - finanziaria;
- e) eventuale documentazione del progetto che dimostri l'avvenuta valutazione con esito positivo da parte della Commissione europea o dallo Stato ma non finanziato a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili.

2. L'ente istruttore, sentito il Comitato, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

3. Nel caso in cui la domanda presentata è priva della documentazione richiesta ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 3 comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'improcedibilità della domanda, che viene quindi archiviata.

5. I contenuti della documentazione sopra indicata nonché l'approvazione della relativa modulistica, saranno definiti con provvedimento dirigenziale della struttura provinciale competente.

1.1.2 Procedura negoziale

1. Per la presentazione di domande in procedura negoziale è necessario inoltrare la documentazione prevista per le domande in procedura valutativa di cui al punto 1.1.1 con le seguenti modificazioni:

- a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è sostituita da piano strategico per il progetto di ricerca da realizzare;
- b) la proposta negoziale contenente gli elementi per la sua definizione.

2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste al punto 1.1.1, commi dal 2 al 5.

1.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Al completamento dell'istruttoria ai fini della concessione del contributo, per le domande in procedura valutativa è richiesta la presentazione di dichiarazione di una banca attestante la stipula, con il soggetto richiedente, di un mutuo riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista, salvo che il richiedente non abbia optato per il vincolo economico finanziario previsto dal punto 7.2.4 comma 1.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata all'Ente istruttore entro il termine massimo di 6 mesi dalla richiesta. In caso di mancata presentazione nel termine fissato, si provvede al diniego della domanda di contributo a meno che il soggetto richiedente entro il termine anzidetto non abbia fatto valere la possibilità fissare il vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri di cui al punto 7.2.4 comma 1.

1.3 DOCUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1.3.1 *Anticipo del contributo*

1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dal punto 5.2, comma 3, deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure ivi indicate costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria secondo le disposizioni di cui al Capo IV, comma 2 nonché verificata l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

1.3.2 *Monitoraggi*

1. Il Comitato, ai fini del monitoraggio di cui al punto 6.1.1 può richiedere la presentazione di apposita relazione che deve essere presentata entro il mese successivo la

scadenza del monitoraggio.

1.3.3 Saldo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione a saldo dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

- a) relazione tecnica finale con allegati i *deliverable* tecnici previsti; relazione sull'attività svolta da eventuali dottorandi all'interno del progetto di ricerca; documentazione attestante l'attività di diffusione, i contratti con gli organismi di ricerca e i consulenti;
- b) relazione contabile;
- c) attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 844/2020, alla quale deve essere allegato l'elenco riepilogativo delle diverse tipologie di spese ammissibili sostenute e dei relativi documenti di spesa (elenco da inviare anche in formato elettronico). Nello specifico il professionista dovrà dichiarare che le spese riportate nei documenti allegati:
 - I. rispettano quanto previsto dai presenti criteri, e nello specifico che le stesse sono state effettuate nei termini stabiliti dai criteri;
 - II. il relativo pagamento è avvenuto secondo le modalità previste dai presenti criteri;
- d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto dei vincoli e requisiti previsti dai presenti criteri;
- e) perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato per beni acquistati nel progetto di ricerca o per prototipi di importo superiori ad euro 250.000,00;
- f) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione;
- g) documentazione necessaria per la conferma di eventuali maggiorazioni di contributo;
- h) relazione sull'avvio dell'attività produttiva (solo per le *new.co*).

2. La congruità tecnico-amministrativa della spesa relativa a strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi di importo complessivamente superiore ad euro 250.000 è attestata:

- a) dal valore indicato nelle fatture di spesa per beni di importo fino ad euro 250.000,00;
- b) da perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato, presentata in sede di rendicontazione delle spese, per beni di importo superiori ad euro 250.000,00.

3. L'ente istruttore, anche su richiesta del Comitato, può chiedere la

presentazione di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 3, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, la decadenza dal contributo o l'inammissibilità delle spese.

5. Gli ulteriori contenuti della documentazione sopra indicata nonché l'approvazione della relativa modulistica, saranno definiti con provvedimento dirigenziale della struttura provinciale competente.

1.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

1. Qualora, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente (prima della concessione) o del soggetto beneficiario (post concessione), è necessario presentare all'ente istruttore, entro 6 mesi dall'evento, rispettivamente una domanda di subentro nella domanda di contributo originaria - una domanda di trasferimento dei contributi già concessi, definite dall'ente istruttore stesso con provvedimento dirigenziale.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l'ente istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

3. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di trasferimento previste al comma 1 sono sostituite da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese. Decorso inutilmente tale termine è disposta:

a) l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo in caso di richiesta di modifica del soggetto richiedente;

b) la revoca totale dei contributi concessi e il recupero dei contributi erogati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b), e al comma 1 del medesimo articolo della legge provinciale secondo quanto disposto al punto 6.2, nel caso di richiesta di modifica del soggetto beneficiario.

1.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 7.3.1, commi 3 e 6, è necessario presentare entro la scadenza prevista richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

1.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative, l'attribuzione di maggiorazioni di contributo e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

2. DOCUMENTAZIONE CAPO II

2.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per quanto riguarda la documentazione da presentare si rimanda a quanto previsto al precedente Capo I, fatta eccezione per il progetto di ricerca che dovrà essere redatto secondo il fac simile che sarà approvato con determinazione dirigenziale della struttura competente.

3. DOCUMENTAZIONE CAPO III

3.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo deve contenere:

- a) la relazione di valutazione del progetto da parte della Commissione europea (evaluation summary report);
- b) la comunicazione della Commissione europea che attesta che il progetto pur avendo superato la fase di valutazione non verrà finanziato (rejection decision summary letter);
- c) il certificato del marchio Seal of excellence;
- d) la proposta progettuale presentata alla Commissione europea;
- e) ogni altro documento individuato con determinazione dell'ente istruttore.

2. Gli ulteriori contenuti della documentazione sopra indicata nonché l'approvazione della relativa modulistica, saranno definiti con provvedimento dirigenziale della struttura provinciale competente.

3. La documentazione di cui precedenti commi, se in lingua straniera deve essere presentata unitamente a una traduzione in lingua italiana ai fini dell'istruttoria della domanda di contributo.

3.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

1. L'Ente istruttore provvede ad individuare, con propria determinazione, l'eventuale ulteriore documentazione da presentare ai fini della concessione del contributo e del monitoraggio (in quest'ultimo caso anche su parere del Comitato).

2. Per la documentazione relativa al saldo del contributo si rimanda a quanto previsto all'Allegato punto 1.3.1 e 1.3.3.

3. Per la documentazione relativa alle modifiche soggettive, proroga dei termini e successiva alla erogazione, si rimanda rispettivamente ai punti 1.4, 1.5, 1.6 dell'Allegato.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
«legge provinciale sugli incentivi alle imprese»

CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

«NORME DI CARATTERE GENERALE»

Testo coordinato dei Criteri

DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI APPROVAZIONE DEI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
Approvazione	2804	22 dicembre 2005
Modifica	2943	29 dicembre 2006
Modifica	3025	21 dicembre 2007
Modifica	161	1 febbraio 2008
Modifica	1368	5 giugno 2009
Modifica	2616	30 ottobre 2009
Modifica	3341	30 dicembre 2009
Modifica	661	26 marzo 2010
Modifica	2465	29 ottobre 2010
Modifica	1372	24 giugno 2011
Modifica	1351	22 giugno 2012
Modifica	1635	27 luglio 2012
Modifica	1911	7 settembre 2012
Modifica	1343	1 luglio 2013
Modifica	809	18 maggio 2015
Modifica	1644	28 settembre 2015
Modifica	1045	30 giugno 2017
Modifica	2276	28 dicembre 2017
Modifica	1620	16 ottobre 2020
Modifica	916	28 maggio 2021
Modifica	_____	_____

INDICE

1.	DISCIPLINA DELL'UNIONE EUROPEA	4
2.	SOGGETTI BENEFICIARI ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	4
3.	REQUISITI	5
4.	DOMANDE NON PRIORITARIE	6
4 bis.	<i>soppresso</i>	6
4 ter.	<i>soppresso</i>	6
5.	LIVELLI DELLE AGEVOLAZIONI	7
5 bis.	PROCEDURE DI ESAME DELLE DOMANDE	7
5 bis.1	PROCEDURA AUTOMATICA	8
5 bis.2	PROCEDURA VALUTATIVA	8
5 bis.3	PROCEDURA NEGOZIALE	9
5 bis.4	REVISIONE DEI VINCOLI IN PROCEDURA NEGOZIALE	11
5 ter.	COSTI DI ISTRUTTORIA	12
5 quater.	<i>soppresso</i>	12
6.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	12
6 bis.	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI	13
7.	DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE	13
8.	OBBLIGHI	14
8 bis.	<i>soppresso</i>	15
8 ter.	OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE	15
9.	REVOCHE	15
10.	VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE	16
11.	TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI	16
12.	CONTROLLO E VIGILANZA	17
13.	GARANZIE	18
14.	MODALITÀ APPLICATIVE	18
15.	DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI	18
16.	ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI INTEGRATI	19
17.	INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R.	20

1. DISCIPLINA DELL'UNIONE EUROPEA

1. I presenti criteri sono redatti in coerenza e nel rispetto con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e con le disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le relative disposizioni europee.

2. SOGGETTI DESTINATARI ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. I riferimenti ad "imprese" di cui alla presente parte generale se non diversamente specificato riguardano sia le imprese che i consorzi di imprese.

2. Le agevolazioni previste dalla legge sono destinate ai seguenti soggetti:

- a) imprese, consorzi¹ e contratti di rete² iscritti nel Registro delle imprese e in possesso del requisito di cui alla lettera a) del punto 3, non ricadenti nella condizione di "non priorità" di cui al punto 4, comma 2³;
- b) enti ed associazioni iscritti al Registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) per le attività di impresa esercitate, purché in possesso di partita I.V.A.;
- c) associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L. in possesso di partita IVA.

3. *soppresso*

4. Le domande per ottenere la concessione degli aiuti previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono presentate secondo le modalità indicate nei criteri e modalità per l'applicazione della legge relativi a ciascun strumento di intervento, privilegiando comunque gli strumenti telematici di trasmissione delle domande (PEC e invio telematico tramite il portale messo a disposizione dall'amministrazione).

5. Se vi è la necessità di disporre la concessione degli aiuti in relazione ai settori economici di appartenenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per le società cooperative e per le imprese sociali il settore di riferimento è quello della cooperazione;
- b) per le imprese che, al momento della concessione, risultano iscritte all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale di disciplina dell'impresa artigiana, il settore di riferimento è quello dell'artigianato a condizione che la domanda sia relativa ad unità locali in cui è svolta in via principale un'attività artigiana riconosciuta dall'Albo stesso; negli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla lettera e);
- c) per le imprese appartenenti al settore degli impianti a fune e delle piste da sci qualora

¹ Si intendono i consorzi con attività esterna.

² Contratti di rete con soggettività/personalità giuridica.

³ Per le imprese individuali vale anche l'iscrizione come impresa inattiva.

agevolabili ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, il settore di riferimento è quello del turismo;

- d) per le Associazioni di categoria incluse nel comma 3 di questo punto il settore di riferimento è quello relativo alla categoria prevalentemente rappresentata;
- e) negli altri casi il settore di riferimento è determinato, applicando la tabella A allegata ai presenti criteri, in relazione all'attività svolta in via principale nell'unità locale interessata dall'iniziativa.

6. *soppresso*

7. *soppresso*

3. REQUISITI

1. I soggetti destinatari delle agevolazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una unità operativa nel territorio provinciale: per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo. L'unità operativa deve in particolare:
 - a.1 disporre di un luogo di lavoro destinato a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'unità produttiva, qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti;
 - a.2 disporre di uno spazio adeguato al numero di dipendenti occupati presso la stessa, in termini di volume e superficie, macchine, attrezzature qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti;
 - a.3 avere autonomia finanziaria e tecnico funzionale: indipendenza economica e di risorse autonome tali da potere realizzare scopi produttivi;
 - a.4 essere conforme ai requisiti indicati nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le unità operative non di proprietà, oltre ai requisiti sopra riportati dovrà essere stipulato dal soggetto destinatario dell'agevolazione, un contratto di locazione o leasing o comodato o affitto d'azienda o ramo di azienda, adeguato all'attività svolta in connessione all'investimento oggetto di agevolazione. I predetti contratti dovranno essere adeguatamente documentati, stipulati e registrati entro la data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata. Nel caso specifico del contratto di locazione, la durata del contratto dovrà essere di almeno 6 anni.

Lo spazio di lavoro condiviso "coworking" non è considerato sede operativa;

- b) non avere in corso procedure concorsuali;
- c) non essere considerate in difficoltà ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, salvo diversa previsione dei criteri settoriali;

- d) essere in posizione di regolarità fiscale;
- e) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili;

2. I requisiti di cui al comma 1 sono verificati in sede di concessione, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) che è verificato in sede di erogazione. In ogni caso le spese agevolate devono essere relative a un'unità operativa sita sul territorio provinciale che abbia le caratteristiche di cui al precedente comma 1.

4. DOMANDE NON PRIORITARIE

1. Le domande di agevolazione sono distinte in prioritarie e non prioritarie: accedono alle agevolazioni della legge le domande prioritarie.

2. Sono non prioritarie le domande di agevolazione presentate da:

- a) soggetti che svolgano le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 C.C.;
- b) imprese non operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
- c) imprese che, con riferimento all'unità locale in relazione alla quale si chiede l'intervento agevolativo, svolgono esclusivamente attività non comprese tra quelle indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A di cui al punto 2, comma 5, lettera e);
- d) consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti con attività svolta in via principale non compresa tra le attività indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A di cui al punto 2, comma 5, lettera e);
- e) soggetti che svolgono in via principale attività di venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, procacciatori d'affari e attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie di mediazione immobiliare.

3. Le disposizioni del presente punto si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese, ad eccezione degli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile (articolo 24 quater) e degli aiuti per il passaggio generazionale (articolo 24 duodecies); tuttavia i criteri e le modalità applicative le disposizioni relative a ciascun intervento possono individuare modalità applicative diverse delle presenti disposizioni.

4 bis. *soppresso*

4 ter. *soppresso*

5. LIVELLI DELLE AGEVOLAZIONI

1. La graduazione dell'intensità delle agevolazioni è disposta per ciascun intervento previsto dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese tenendo conto tra l'altro di elementi che valorizzino:

- a) la progettualità dell'iniziativa;
- b) il collocamento dell'iniziativa in un contesto di sviluppo sostenibile;
- c) la produttività aziendale;
- d) l'addizionalità delle spese rispetto alla struttura aziendale;
- e) il riequilibrio territoriale.

2. In ogni caso l'intensità delle agevolazioni di cui al comma 2 è determinata entro i limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, fatte salve l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di importanza minore («de minimis») di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'Unione europea o la preventiva notifica di regimi di aiuti o di aiuti individuali.

3. Nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui al presente punto con le garanzie accordate con risorse pubbliche da parte dei Confidi o con le garanzie accordate dal Fondo centrale di garanzia fidi nonché con contributi in conto interessi concessi dalla Provincia su finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative che beneficino delle agevolazioni previste dalla legge; in tali casi la presentazione di domanda di garanzia non costituisce violazione del divieto di presentazione di altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa.

4. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia, la Giunta provinciale, prima della concessione dei contributi, può disporre la riduzione delle aliquote di contributo.

5 bis. PROCEDURE DI ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale.

2. Fatte salve in ogni caso le fattispecie individuate dalla legge, nei punti 5 bis.1, 5 bis.2 e 5 bis.3 sono individuati i limiti massimi di spesa in relazione ai quali le domande di agevolazione sono esaminate secondo le diverse procedure.

3. Le agevolazioni di cui alla LP 6/1999 si applicano anche ai soggetti beneficiari ai sensi del precedente punto 2 e agevolabili ai sensi degli articoli 7 e 9 della LP 6/2011, in possesso dei codici ATECO di cui all'allegata tabella A). Le domande di agevolazione di importo superiore a 500.000,00 euro di spesa prevista sono assoggettate al parere della commissione per il

termalismo di cui all'art. 8 della medesima LP 6/2011, la cui acquisizione determina sospensione dei termini di procedimento di concessione nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa.

5 bis.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge è fissato il limite massimo di euro 500.000,00 entro cui i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura automatica.

2. Nelle domande esaminate in procedura automatica possono essere inserite spese sostenute dopo la presentazione della domanda e, limitatamente alla concessione di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), spese sostenute fino alla data di presentazione purché non oltre i diciotto mesi precedenti.

3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alla procedura automatica, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

5 bis.2 PROCEDURA VALUTATIVA

1. Ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge è fissato il limite massimo di euro 2.500.000,00 entro cui i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura valutativa.

2. Nelle domande esaminate in procedura valutativa possono essere inserite soltanto spese sostenute dopo la presentazione della domanda. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo le strutture provinciali competenti possono affidare l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo a Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge.

3. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

4. L'organismo istruttore valuta le domande soggette a procedura valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa;
- c) la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario;

d) l'entità del contributo spettante.

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa di importo non superiore a euro 500.000,00. Per tali domande l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell'entità del contributo spettante.

5 bis.3 PROCEDURA NEGOZIALE

1. Ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge, i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura negoziale per domande di importo superiore ad euro 1.000.000,00 o altre fattispecie previste dalle disposizioni settoriali. Nelle domande esaminate in procedura negoziale devono essere evidenziate le ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale; in sede di domanda può inoltre essere richiesta la deroga a specifiche disposizioni dei criteri. Le deroghe non possono in ogni caso riguardare le misure di intervento, i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni, le norme previste dalla legge provinciale o dalle disposizioni dell'Unione europea, nonché i requisiti di validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario risultanti dall'istruttoria della domanda.

2. L'avvio dell'istruttoria, sia per quanto riguarda l'esame tecnico-amministrativo, sia per quanto riguarda la definizione delle condizioni per sottoscrivere l'accordo, è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'esame tecnico-amministrativo avviene secondo i criteri e i principi fissati dalla legge e dal punto 5 bis.2 di questi criteri per la procedura valutativa.

3. Ai fini istruttori le strutture provinciali competenti possono affidare le valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) del punto 5 bis.2 a Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge. L'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo può essere affidato a Trentino sviluppo s.p.a. anche ai fini dell'erogazione del contributo.

4. L'organismo istruttore comunica il ricevimento della domanda al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nelle consultazioni con il soggetto richiedente.

5. Le deroghe indicate al comma 1. sono sottoposte all'esame del comitato per incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione, per la valutazione degli aspetti di competenza del comitato stesso.

6. Per la definizione dell'accordo sono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La consultazione avviene con le organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo

Sviluppo e il Lavoro del 12 aprile 2014 che hanno componenti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nell'impresa richiedente o, in caso di assenza di RSU, comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

7. L'ipotesi di accordo è approvata con deliberazione della Giunta provinciale. Con detto provvedimento sono approvati in particolare i seguenti elementi:

- a) gli interventi accordabili al soggetto richiedente e l'entità delle agevolazioni e i tempi e le modalità di erogazione del contributo;
- b) i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario e i provvedimenti conseguenti in caso di mancato rispetto;
- c) i tempi e le modalità di completamento delle iniziative;
- d) l'eventuale deroga per ragioni di interesse pubblico nei limiti di cui al comma 1.

8. L'ipotesi di accordo deve essere sottoscritta entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda: in caso contrario è disposto il non accoglimento della domanda. Tale termine può essere differito, per non più di ulteriori due anni, su motivata richiesta da parte dell'impresa, che deve essere inoltrata all'Organismo istruttore entro il termine previsto dal periodo precedente. L'organismo istruttore trasmette la richiesta di differimento al Dipartimento provinciale competente per materia, il quale sentito il competente Assessore comunica se è possibile concedere il differimento richiesto. L'organismo istruttore definisce infine il procedimento sulla base delle indicazioni fornite.

Anche in assenza di una specifica richiesta da parte dell'interessato, il termine può essere differito dalla Giunta provinciale per ragioni di interesse pubblico.

La motivazione dell'eventuale differimento viene inserita nella deliberazione di cui al comma 7.

9. Le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti possono riguardare:

- a) la realizzazione dell'iniziativa;
- b) il radicamento territoriale;
- c) l'occupazione e formazione, con particolare riferimento all'inserimento di occupazione giovanile o alla formazione di giovani anche attraverso l'utilizzo del programma "Garanzia giovani" o di altri strumenti a disposizione dell'Amministrazione;
- d) condizioni economico-finanziarie e fiscali;
- e) collaborazione con enti, istituzioni o altre imprese del territorio, con particolare riguardo a progetti di filiera e di cluster ritenuti strategici o a progetti di promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese;
- f) accordi integrativi aziendali migliorativi della qualità del lavoro;
- g) previsione, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189 della legge 208/2015 e s.m.i. di modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- h) altre tipologie individuate dai criteri e modalità di ogni strumento di incentivazione.

10. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 7, l'organismo istruttore provvede ad assumere l'atto di concessione secondo le modalità previste per le domande

presentate in procedura valutativa, entro 60 giorni. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i termini previsti dal comma 8 o in mancanza di definizione dell'accordo fra le parti anche prima del decorso dei predetti termini, il Dipartimento provinciale competente per materia, comunica all'Organismo istruttore le motivazioni della mancata sottoscrizione dell'accordo e dà indicazioni allo stesso di disporre la comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 27 bis della L.P. 23/92. Una volta pervenute le eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, l'organismo istruttore le trasmette al Dipartimento provinciale competente per materia. Il Dipartimento comunica all'organismo istruttore se intende procedere con il non accoglimento della domanda, oppure se, valutate le controdeduzioni pervenute, intende riprendere la fase di negoziazione. In caso di non accoglimento l'organismo istruttore definisce il procedimento sulla base delle indicazioni fornite entro il termine di 60 giorni.

11. Nell'accordo negoziale sono disciplinate le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi, che non potranno comunque avere durata superiore a 10 anni dalla fine del progetto.

In relazione ai vincoli per i quali i criteri o l'accordo negoziale non quantificano le relative sanzioni in caso di inadempimento, si stabiliscono le seguenti modalità di revoca: 5% della quota di indotto o fatturato non raggiunto rispetto al vincolo previsto; 2.000,00 euro per ciascun giovane non formato qualora sia previsto in accordo l'utilizzo di strumenti quali garanzia giovani, alternanza scuola lavoro, tirocini o strumenti simili; il 2% del valore attuale del contributo totale spettante, per tutti gli altri impegni previsti esclusivamente dall'accordo.

12. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono quali variazioni dell'iniziativa comportano un nuovo parere del comitato e necessitano di un nuovo provvedimento da parte della Giunta stessa.

13. Eventuali domande di modifica degli accordi negoziali già sottoscritti devono essere formulate all'Organismo istruttore. Le domande, a pena di inammissibilità, devono esplicitare l'oggetto della modifica e la motivazione della richiesta stessa.

L'Organismo istruttore comunica il ricevimento della domanda al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nell'attività di valutazione delle motivazioni e nelle attività di consultazione in base a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 in quanto compatibili. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 7, l'Organismo istruttore provvede ad assumere l'atto di modifica della concessione.

La domanda di modifica di precedenti accordi negoziali sospende le procedure di revoca e l'attività di liquidazione fino alla conclusione dell'iter di approvazione del nuovo accordo negoziale oppure fino alla definizione del procedimento di non accoglimento della predetta domanda di modifica.

5 bis.4 REVISIONE DEI VINCOLI IN PROCEDURA NEGOZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge i soggetti beneficiari possono richiedere il venire meno totale o parziale degli obblighi previsti dall'articolo 16 oppure la loro ridefinizione con la procedura negoziale di cui al punto precedente. La domanda di revisione dei vincoli è presentata all'Organismo istruttore.

2. L'istruttoria della domanda avviene secondo le procedure indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del punto 5.bis 3 in quanto compatibili.

3. Sono soggette al parere del comitato per gli incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione le modifiche di obblighi di cui al comma 9 del punto 5.bis 3 sui quali lo stesso Comitato ha espresso il parere in sede di istruttoria per la concessione del contributo in procedura valutativa.

5 ter. COSTI DI ISTRUTTORIA

1. Nel caso di affidamento dell'istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

2. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento individuano il limite di costo di istruttoria ammissibile per ciascuna procedura d'esame della domanda e il contributo concedibile a titolo di «de minimis» che in ogni caso non potrà superare il 90 per cento dei predetti costi ammissibili.

5 quater. *soppresso*

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'avvio dell'istruttoria è compiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria, in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, anche nel caso di istanze presentate all'interno di patti territoriali di cui all'articolo 12 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; in tal caso per la conclusione dell'istruttoria si attende l'esito della procedura pattizia.

2. La Giunta provinciale può indire bandi, anche in deroga al presente provvedimento, per l'incentivazione di specifiche iniziative ovvero per una generalità di interventi. Il bando deve avere carattere temporaneo; le procedure per la sua approvazione sono quelle previste dall'art. 35

della legge.

2 bis. Per iniziative ed interventi promossi per superare l'emergenza sanitaria, economica e finanziaria dovuta al diffondersi dell'epidemia di COVID - 19, la Giunta provinciale può indire autonomamente bandi di carattere temporaneo, anche in deroga al presente provvedimento e secondo le procedure previste dall'articolo 16 comma 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

3. L'istruttoria per la concessione delle agevolazioni può essere effettuata direttamente dalla Provincia ovvero affidata in concessione, con le modalità indicate dall'articolo 15 della legge.

4. Gli enti convenzionati erogano l'agevolazione – nei limiti previsti dall'articolo 15, comma 6 della legge – anche prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7 dello stesso articolo 15.

5. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

6. La Provincia può comunque, stipulando apposite convenzioni, chiedere agli enti di garanzia di cui all'articolo 15 comma 1 della legge di mettere a disposizione, alle migliori condizioni di mercato, fondi propri destinati all'erogazione di contributi alle imprese.

6 bis. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI

1. Gli aiuti previsti ai sensi del presenti criteri, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE

1. Non è agevolabile l'acquisto di beni immobili e di diritti di utilizzazione di tecnologie, brevetti, know-how, risultati di ricerche, diritti di licenza e similari, servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti tra:

- a) coniugi, parenti e affini entro il primo grado dell'imprenditore istante ovvero di uno o più soci della società di persone istante ovvero di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - della società di capitali istante, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene ovvero sia socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20;
- b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;

- c) impresa istante e soci dell'impresa istante diversi da società; nel caso di partecipazioni in società di capitali, qualora la partecipazione sia pari o superiore al 20%;
- d) impresa istante e società di cui faccia parte l'imprenditore istante ovvero uno o più soci dell'impresa istante costituita in forma di società di persone, ovvero uno o più soci –aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - dell'impresa istante costituita in forma di società di capitali. La partecipazione all'impresa cedente nel caso di società di capitali deve essere pari o superiore al 20%.

2. soppresso

3. Il comma 1 non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) nel caso in cui il bene sia ceduto da società a partecipazione pubblica;
- b) per le operazioni tra i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nel caso in cui la proprietà dei beni sia stata acquisita dalla società venditrice entro i dodici mesi antecedenti alla data della cessione al soggetto richiedente l'agevolazione; la spesa ammessa ad agevolazione non può essere superiore al prezzo di acquisto sostenuto dal venditore;
- c) nel caso di passaggio generazionale ai sensi dei criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 24 duodecies della legge; nella determinazione della spesa ammissibile gli eventuali prezzi massimi ammissibili per l'acquisto di immobili stabiliti dalla Giunta provinciale sono ridotti del 20%.

8. OBBLIGHI

1. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono la durata e la decorrenza dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni. In ogni caso le durate non possono essere inferiori alle seguenti:

- a) beni immobili: 10 anni;
- b) beni mobili di importo superiore ad euro 250.000,00: 5 anni;
- c) altri beni mobili: 3 anni.

2. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono inoltre stabilire i casi in cui sono stabiliti specifici obblighi e vincoli finanziari od occupazionali.

2 bis Per garantire una corretta conoscenza dei fenomeni socio-economici relativi al territorio provinciale, possono essere stabiliti specifici obblighi statistici a carico dei soggetti beneficiari, come stabilito dalla normativa vigenti in materia.

3. In procedura negoziale, prevista al punto 5 bis.3 di questi criteri, tra i vincoli posti per garantire ricadute positive sul territorio provinciale possono essere stabiliti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari relativi ai comportamenti fiscali e al versamento dei tributi in

relazione all'attività svolta nel territorio provinciale come stabilito dall'art. 16, comma 2 bis, della legge.

4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale, la Giunta provinciale – in applicazione di quanto disposto dall'art. 16, comma 5 della legge – può disporre il venir meno – totale o parziale – degli obblighi.

5. In ogni caso i soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

8 bis. *soppresso*

8 ter. OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Fatte salve le iniziative realizzate tramite operazioni di leasing, le spese si intendono sostenute se sia intervenuto anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo.

2. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono la documentazione per l'attestazione del pagamento delle spese.

3. La parte di spesa non pagata o non attestata idoneamente secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non è agevolabile e pertanto è dedotta dalla spesa ammissibile.

9. REVOCHE

1. L'inosservanza degli obblighi indicati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 o dalle disposizioni attuative comporta la revoca delle agevolazioni – con obbligo di restituire la somma maggiorata da interessi legali, calcolati a partire dalla data del pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite – o la sospensione della procedura di erogazione.

2. Si procede a revoca totale nelle ipotesi in cui – per fatto imputabile al richiedente – il beneficio non abbia raggiunto le finalità per le quali è stato concesso. Si presumono non raggiunte le finalità dell'intervento quando il vincolo di destinazione di cui al punto 8 sia violato – per gli investimenti immobiliari – entro 5 anni, ovvero per gli investimenti mobiliari per i periodi previsti dal punto 8 comma 1 lettere b) e c).

3. Si procede a revoca parziale, per un importo proporzionato alla durata o all'entità dell'inosservanza, quando sia stato violato un obbligo connesso al beneficio.

4. Nel caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni alle previsioni di cui all'art. 16 comma 6 della legge compiute dal soggetto beneficiario di agevolazione sono assunti i seguenti provvedimenti:

- a) la revoca dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
- b) la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell'Amministrazione provinciale;
- c) per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in giudicato è disposta la revoca dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all'erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera c) è rimosso.

5. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta in unica soluzione o nel caso in cui essa abbia già avuto termine, l'inosservanza degli obblighi previsti all'art. 16 comma 6 lettera c) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 comporta la revoca dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Servizio competente – il beneficiario non regolarizzi la propria posizione.

6. Gli obblighi indicati ai commi 4 e 5 hanno la medesima durata degli obblighi connessi ai contributi percepiti in base alle disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

10. VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE

1. Annualmente la Provincia fornisce al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti dalla legge.

2. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti secondo le disposizioni di cui all'art. 36 bis della legge.

11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all'impresa originaria richiedente, a condizione che l'imprenditore subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi.

2. Non determina cessione di azienda l'operazione di ristrutturazione del gruppo secondo logiche di società di partecipazione.

2 bis. Nel caso di affitto di azienda si considerano rientranti tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti i seguenti casi:

- a) l'affittante è una società di persone e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci;
- b) l'affittante è una società di capitali e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci con partecipazione superiore al 10%;
- c) l'affittante è una società e il godimento dell'azienda è ceduto ad altra società composta da soci della prima, a condizione che la partecipazione di questi ultimi in entrambe le società sia superiore al 50%;
- d) l'affittante è titolare unico e il godimento dell'azienda è ceduto a società in cui il medesimo abbia una partecipazione superiore al 50%.

3. Le modalità di presentazione della richiesta e della documentazione necessarie per il trasferimento delle agevolazioni e dei relativi obblighi sono individuate dalle disposizioni settoriali.

4. *soppresso*

5. *soppresso*

12. CONTROLLO E VIGILANZA

1. Gli aiuti concessi in base alla legge, comportano l'obbligo per il beneficiario di utilizzare le somme percepite per il raggiungimento delle finalità per le quali le stesse sono state richieste.

2. Sono disposti controlli per la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dal presente provvedimento ovvero dagli atti amministrativi o contrattuali: possono essere effettuati anche controlli a campione.

3. Ai controlli provvedono i soggetti istruttori.

4. Ove l'istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, ai servizi competenti in materia di incentivazione spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, nei modi stabiliti dalle convenzioni.

4 bis. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

13. GARANZIE

1. La costituzione di eventuali garanzie deve essere effettuata mediante:

- a) deposito in contanti;
- b) deposito di libretto al portatore;
- c) deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- d) fidejussione bancaria;
- e) polizza fidejussoria.

14. MODALITÀ APPLICATIVE

1. La Giunta provinciale può stabilire norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione del presente provvedimento, anche in relazione alla necessità di assicurare uniforme interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa. I relativi atti sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

1 bis. La Giunta provinciale su richiesta del soggetto interessato può disporre la deroga per ragioni di interesse pubblico a disposizioni di questi criteri e dei criteri e modalità per l'applicazione della legge relativi agli specifici strumenti. Le motivazioni della richiesta devono avere riguardo in particolare alle ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa nonché agli effetti economico-sociali per il territorio provinciale. Le deroghe non possono in ogni caso riguardare le misure di intervento, i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni e le norme previste dalla legge provinciale o dalle disposizioni dell'Unione europea.

15. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34 bis, commi 4 e 5, della legge i consorzi, le società consortili e le società cooperative di cui all'articolo 16 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, per la realizzazione di progetti integrati.

2. I consorzi – iscritti nel Registro delle imprese - devono essere «consorzi esterni» formati da almeno 5 imprese, con un fondo consortile minimo di 30.000 €. Per le società consortili e le società cooperative è invece richiesto un capitale sociale minimo di 20.000 € ed almeno 1 unità lavorativa annua.

3. S'intendono "progetti integrati" i progetti che comportino esecuzione di opere nell'interesse della totalità dei partecipanti al consorzio ed attivazione congiunta – anche indiretta – di risorse pubbliche e private. Si ha attivazione indiretta, quando siano realizzate opere pubbliche funzionali alla realizzazione del progetto ovvero compartecipazione dell'ente pubblico alla

compagine societaria.

4. I progetti integrati possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti fissi anche per la realizzazione delle parti comuni di immobili. Si intende per parte comune l'opera di utilizzazione non esclusiva di uno o più partecipanti al consorzio, che comunque produca utilità per la generalità dei consociati. I progetti integrati possono inoltre beneficiare dell'assegnazione di risorse umane, di cui al successivo punto, purché ai progetti medesimi sia riconosciuto carattere innovativo rispetto all'attività precedentemente svolta dai richiedenti (sia singolarmente che collettivamente considerati) e ricadute positive sui sistemi economici o di interscambio.

4 bis. Le domande relative ai progetti integrati sono soggette a procedura negoziale secondo le disposizioni previste dal punto 5 bis.3.

5. Le agevolazioni per gli investimenti fissi e per i servizi alle imprese sono concessi nei limiti, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle relative leggi provinciali e dai criteri e modalità d'applicazione da individuarsi con riferimento al settore di attività prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti.

6. Gli obblighi connessi alla concessione delle suddette agevolazioni gravano sui soggetti effettivamente beneficiari dell'intervento.

16. ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI INTEGRATI

1. Può essere disposta nei confronti degli enti di cui al comma 1 del punto 15 l'assegnazione di risorse umane, con onere a carico del Fondo per la finanza d'impresa, a sensi dell'articolo 34-bis, comma 5, della legge, per l'attuazione di progetti integrati. L'assegnazione è disposta per una durata massima di mesi 12; il relativo onere non può essere superiore a 30.000 €.

2. La richiesta di assegnazione di risorse umane, va presentata dal 10 gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 dicembre di ogni anno, presso l'ente competente ad istruire le domande, ai sensi del precedente comma 1, individuato con riferimento al settore di attività prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti così come previsto dal punto 2, indicando la tipologia dell'iniziativa, il profilo professionale del soggetto richiesto, il periodo di durata dell'assegnazione e la dichiarazione di assenso preventivo all'eventuale sostituzione del soggetto assegnato.

3. Presso le imprese di cui al precedente punto può essere disposta la messa a disposizione di personale provinciale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20 "Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti".

4. Può essere inoltre disposto il rimborso del costo di consulenti e collaboratori esterni. In tal caso, la domanda va presentata prima dell'inizio del rapporto. L'Ente competente

all'istruttoria dispone la concessione del beneficio - disciplinando anche ogni vicenda del rapporto - al richiedente l'assegnazione, per il rimborso del corrispettivo della prestazione, che avrà luogo dietro presentazione di regolare documento fiscale. Detto beneficio è concesso a titolo "de minimis".

5. Le domande di cui al presente punto sono soggette a procedura negoziale secondo le disposizioni previste dal punto 5 bis.3.

6. Qualora le risorse a disposizione non siano compatibili con l'entità delle domande pervenute, è facoltà dei Dirigenti competenti formulare graduatorie d'intervento, sulla base dei criteri di cui al comma 4 del precedente punto.

7. La concessione dei benefici di cui al presente punto comporta l'obbligo di utilizzare le risorse umane assegnate per il fine stabilito, nonché l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei tempi previsti, sostenendo i relativi investimenti. La violazione di tale obbligo comporta un danno alla Provincia da quantificarsi contrattualmente.

17. INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R.

1. Gli enti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 6/1999 che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi possono concedere contributi in conto capitale finalizzati al parziale ristoro del costo dei finanziamenti assunti dalle imprese in conseguenza del conferimento, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 252/2005, delle quote di trattamento fine rapporto a forme pensionistiche complementari. I contributi sono da considerarsi in regime di "de minimis".

2. Possono fruire dei contributi di cui al comma precedente le imprese che posseggono i requisiti per accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri.

3. La Giunta provinciale stabilisce annualmente l'ammontare della somma a valere sul fondo per la finanza di impresa da destinarsi alla concessione dei contributi di cui al comma 1 e provvede al riparto della stessa ai Confidi sulla base di indicatori oggettivi di fabbisogno.

4. La Giunta provinciale su proposta dei Confidi, stabilisce i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

5. I Confidi comunicano periodicamente alle strutture competenti della Provincia i dati relativi alle concessioni, anche ai fini dell'individuazione delle quote di "de minimis" utilizzate dalle singole imprese. Annualmente gli enti comunicano il rendiconto dei fondi assegnati. Eventuali rimanenze sulle assegnazioni annuali possono essere utilizzate ai medesimi fini negli esercizi successivi.

6 La misura massima del contributo corrisponde al 50% degli oneri finanziari a carico dell'impresa, calcolata sull'ammontare annuo delle quote di T.F.R. conferite alle forme pensionistiche complementari.

«TABELLA A di cui al punto 2, comma 5, lettera e)

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007		DESCRIZIONE	SETTORE
SEZIONE	CODICI		
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA limitatamente ai codici:	01.6	Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta	INDUSTRIA
	02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	INDUSTRIA
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE MINIERE	TUTTI I CODICI		INDUSTRIA
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	TUTTI I CODICI		INDUSTRIA
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO limitatamente ai codici:	37.00.00	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	INDUSTRIA
	38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	INDUSTRIA
	39.00.00	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	INDUSTRIA
F COSTRUZIONI	TUTTI I CODICI (escluso 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari)		INDUSTRIA
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	TUTTI I CODICI (esclusi: 45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli; 45.40.3 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori; 47.73 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati)		COMMERCIO
	45.20	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	INDUSTRIA
	45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori	INDUSTRIA

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	TUTTI I CODICI (escluso: 49.3 - Altri trasporti terrestri di passeggeri)		INDUSTRIA
	49.3	Altri trasporti terrestri di passeggeri	COMMERCIO
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	55 (escluso: 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole)	Alloggio	TURISMO
	56	Attività dei servizi di ristorazione	COMMERCIO
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	TUTTI I CODICI (esclusi: 59.13 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; 59.14 - Attività di proiezione cinematografica)		INDUSTRIA
	59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	COMMERCIO
CLASSIFICAZIONE ATECO 2007		DESCRIZIONE	SETTORE
SEZIONE	CODICI		
K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE limitatamente ai codici:	66.19.21	Promotori finanziari	COMMERCIO
	66.22.02	Agenti di assicurazioni	COMMERCIO
	66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni	COMMERCIO
L ATTIVITÀ IMMOBILIARI limitatamente ai codici:	68.31	Attività di mediazione immobiliare	COMMERCIO
M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE limitatamente ai codici:	69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)	INDUSTRIA
	71.1	Attività degli studi di architettura ingegneria ed altri studi tecnici (limitatamente ai casi in cui è dimostrata attività di consulenza tecnica nel campo dell'edilizia)	INDUSTRIA

		eco-sostenibile)	
	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	INDUSTRIA
	72	Ricerca scientifica e sviluppo	INDUSTRIA
	73.11	Agenzie pubblicitarie	COMMERCIO
	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale	COMMERCIO
	74.2	Attività fotografiche	COMMERCIO
	74.3	Traduzione e interpretariato	COMMERCIO
	74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro	COMMERCIO
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE limitatamente ai codici	77.1	Noleggio di autoveicoli	INDUSTRIA
	78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)	COMMERCIO
	79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	TURISMO
	80.1	Servizi di vigilanza privata	INDUSTRIA
	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione	INDUSTRIA
	81.3	Cura e manutenzione del paesaggio	INDUSTRIA
	82.19	Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio	COMMERCIO
	82.2	Attività dei call center	INDUSTRIA
	82.3	Organizzazione di convegni e fiere	TURISMO
	82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	INDUSTRIA

	82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	COMMERCIO
	82.99.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche	COMMERCIO
	82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese	COMMERCIO
P ISTRUZIONE limitatamente ai codici:	85.53	Attività delle scuole guida	COMMERCIO
Q SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE limitatamente ai codici:	88	Assistenza sociale non residenziale	COMMERCIO
CLASSIFICAZIONE ATECO 2007		DESCRIZIONE	SETTORE
SEZIONE	CODICI		
R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO limitatamente ai codici:	90	Attività creative, artistiche e di intrattenimento	COMMERCIO
	91	Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	COMMERCIO
	92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	COMMERCIO
	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse	COMMERCIO
	93.1	Attività sportive	TURISMO
	93.21	Parchi divertimento e parchi tematici	TURISMO
	93.29.1	Discoteche, sale ballo night-club e simili	COMMERCIO
	93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	TURISMO
	93.29.3	Sale giochi e biliardi	COMMERCIO
	93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	COMMERCIO

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI limitatamente ai codici:	94.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro	COMMERCIO
	95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	COMMERCIO
	96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	INDUSTRIA
	96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	COMMERCIO
	96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	COMMERCIO
	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	TURISMO
	96.09	Attività dei servizi per la persona n.c.a.	COMMERCIO